

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1470

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BRUTTI Massimo

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 APRILE 2007(*)

Istituzione di una Commissione d’inchiesta sui sequestri di cittadini
italiani avvenuti in aree di conflitto e in territorio straniero

(*) *Testo non rivisto dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - Con questo disegno di legge si intende istituire una Commissione parlamentare di inchiesta per accertare i fatti relativi ai sequestri di cittadini italiani in territorio straniero ed in aree di conflitto, che si sono susseguiti dal 2001 ad oggi.

Si è trattato di vicende drammatiche, rispetto alle quali il governo *pro tempore*, che ha operato tra il 2001 e il 2006, ed il governo attualmente in carica, hanno dovuto assumere decisioni ardue e rischiose, per salvare la vita dei nostri connazionali.

Nei vari casi di sequestro vi sono stati talvolta risultati positivi, ma anche vili uccisioni di persone indifese, che l'iniziativa del governo non è riuscita ad evitare.

Nella scorsa legislatura, l'opposizione di centro-sinistra non ha mai fatto mancare il proprio sostegno politico all'azione del governo *pro tempore*, indicando sempre come obiettivo essenziale da perseguire, con tutto l'impegno possibile, la salvezza e la tutela delle persone rapite e minacciate.

Quando è stato ucciso Fabrizio Quattrocchi, sequestrato in Iraq, quando è stato ucciso Enzo Baldoni, anch'egli sequestrato, quando è stato ucciso il funzionario del Sismi Nicola Calipari, nell'adempimento del proprio dovere, grande è stato il lutto nel Paese e tutte le forze politiche si sono strette intorno alle famiglie dei nostri concittadini colpiti, manifestando contemporaneamente la propria solidarietà al governo. Una solidarietà tanto più giusta e necessaria nei momenti di amarezza, quando lo scopo di salvare le persone a rischio non veniva raggiunto o veniva raggiunto solo in parte.

Ora, dopo le vicende drammatiche che hanno accompagnato il sequestro del giornalista Daniele Mastrogiacomo e l'assassinio barbaro di due cittadini afgani che erano

stati rapiti con lui, la solidarietà tra le forze politiche italiane, che sarebbe più che mai necessaria, sembra venuta meno.

Parti rilevanti della opposizione di centro-destra hanno mosso contro il governo una dura polemica. Si manifesta dunque oggi, a differenza che in passato, una netta divergenza sulla risposta da dare ai rapimenti, sugli indirizzi da seguire, sulle scelte che i governi devono compiere.

Tutto viene rimesso in discussione e a questo punto il Parlamento e l'opinione pubblica hanno il diritto di acquisire conoscenze più certe sull'intera materia dei sequestri in territorio straniero e in aree di conflitto. Abbiamo il diritto di conoscere davvero ciò che di volta in volta ha fatto il governo, quale è stato il ruolo dell'*intelligence*, quali le trattative che sempre si sono svolte, e che in alcuni casi non hanno potuto evitare eventi tragici. Sul sequestro di Daniele Mastrogiacomo e dei due cittadini afgani che erano con lui si sa pressoché tutto; mentre sono scarse e confuse le notizie relative agli altri rapimenti.

Ora, è divenuto necessario un esame compiuto di fatti.

È evidente che una materia così delicata non può essere materia di contrasti politici. Anzi, occorre operare per ricostruire un sentire comune, per giungere a valutazioni quanto più possibile condivise nel Parlamento italiano e nel Paese circa la gestione di queste emergenze, circa le finalità e i metodi che devono caratterizzare l'azione del governo e degli apparati italiani in frangenti così difficili e drammatici per il nostro Paese.

La Commissione parlamentare di inchiesta che si intende istituire è uno strumento per fare luce sui fatti, sulle scelte, sulle responsa-

bilità. Dalle polemiche, dalle accuse, dalle divisioni, che non giovano all'Italia, si può uscire mettendo a fuoco la verità. Crediamo che una rigorosa attività di inchiesta - in attuazione dell'articolo 82 della Costituzione - possa contribuire a tale finalità e che sia nell'interesse di tutti. Essa inoltre rafforzerà il potere di controllo e di indirizzo del Parlamento.

L'articolo 1 del presente disegno di legge definisce analiticamente i compiti della Commissione, ne fissa la durata a dodici mesi e prevede la presentazione di una relazione conclusiva al Parlamento.

L'articolo 2 stabilisce la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione.

Essa, secondo l'articolo 3, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini che la legge le affida, non può essere opposto il segreto di Stato né il segreto di ufficio.

L'articolo 3 regola altresì i rapporti tra Commissione ed autorità giudiziaria, nonché i rapporti tra Commissione e Servizi di informazione e sicurezza.

L'articolo 4 disciplina l'obbligo del segreto a cui sono tenuti i componenti della Commissione, i funzionari e tutto il personale che a vario titolo collabora all'attività di inchiesta o ne viene a conoscenza.

L'articolo 5 dispone circa l'entata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e compiti)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta, di seguito denominata «Commissione», sui sequestri di cittadini italiani avvenuti in aree di tensione o di conflitto e in territorio straniero, dal 1° gennaio 2001 fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Compito della Commissione è accertare:

a) quali vicende, interessi, strategie, quali forze militari e politiche siano all'origine di ciascun sequestro;

b) quale sia stata la dinamica dei fatti in ognuno dei casi considerati;

c) quali indirizzi abbia seguito, quali iniziative politiche, diplomatiche e di *intelligence* abbia assunto il Governo italiano di fronte ai vari episodi di sequestro;

d) come siano state distribuite le responsabilità nell'ambito del Governo per la direzione delle operazioni volte ad ottenere la liberazione dei sequestrati;

e) quali attività abbiano svolto gli organi di informazione e sicurezza italiani e quale sia stata l'autorità politica a cui essi hanno compiutamente riferito sull'andamento delle operazioni;

f) quali disposizioni l'autorità politica abbia impartito ai Servizi di informazione e sicurezza in relazione alle vicende dei sequestri;

g) ogni altro fatto o comportamento di soggetti italiani o stranieri connesso con tali vicende e che possa aver avuto un rilievo nel loro svolgimento e nei loro esiti.

3. La Commissione conclude i suoi lavori entro dodici mesi dalla sua costituzione, presentando al Parlamento una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.

Art. 2.

(Composizione e funzionamento)

1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo da rispecchiare la consistenza proporzionale di ciascun gruppo parlamentare e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.

2. L'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

3. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede ai sensi del comma 2.

4. La Commissione approva, prima dell'inizio dell'attività di inchiesta, un regolamento interno per il proprio funzionamento.

5. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e

per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 3.

(Attività di indagine)

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria. Per le audizioni a testimonianza in Commissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto di Stato né il segreto d'ufficio. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie. Può richiedere informazioni e documenti al Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), al Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) e al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza (CESIS). Restano comunque coperte dal segreto le identità di coloro che operano nei Servizi di informazione e di sicurezza e le identità delle fonti.

4. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato, solo per ragioni

di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

5. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

6. La Commissione, a maggioranza assoluta dei propri membri, decide quali atti e documenti possano essere divulgati. Sono comunque coperti dal segreto i nomi, gli atti, i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 4.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione e tutte le altre persone che collaborano con essa o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta, oppure vengono a conoscenza di tali atti per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto sull'attività di inchiesta, anche dopo la cessazione dell'incarico, fatta eccezione per le audizioni che non siano avvenute in seduta segreta e per tutto ciò di cui la Commissione abbia deciso la divulgazione, ai sensi dell'articolo 3 comma 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, con informazioni diffuse in qualsiasi forma, è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonde, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti prodotti o acquisiti dalla Commissione e coperti dal segreto.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.